

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

---

---

**L'avvocato si spaccia per commissario d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione per aiutare un candidato: sospensione dall'esercizio della professione per due anni**

*Integra illecito (anche) disciplinare il comportamento dell'avvocato che si introduca nell'aula d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione spacciandosi per commissario d'esame allo scopo di aiutare indebitamente un candidato (Nella specie, il professionista veniva sorpreso dalla polizia penitenziaria nell'aula d'esame, con in dosso apparecchiature informatiche. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per il periodo di due anni).*

**Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito),  
sentenza del 13 dicembre 2018, n. 176 (pubbl. 10.7.2019)**

*...omissis...*

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco LOGRIECO	Presidente f.f.
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Giuseppe LABRIOLA	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso in riassunzione presentato dall' avv. [RICORRENTE] a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, per la riforma della sentenza RD n. 202/13 emessa dal Consiglio Nazionale Forense all'esito del procedimento RG 297/11;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Angelo Esposito;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo in riforma della decisione del COA, venga sostituita la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per anni tre;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

### **FATTO**

L'Avv. [RICORRENTE] - nato ad [OMISSIS] il [OMISSIS] con studio in [OMISSIS] Via [OMISSIS], C.F. [OMISSIS] - riassume davanti al CNF, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., il giudizio disciplinare iniziato davanti al COA di Roma, all'esito del quale gli era stata comminata la sanzione disciplinare della cancellazione con decisione 29/09/11, dopo l'annullamento con rinvio disposto dalla sentenza n. 3023/15 delle SSUU della Corte di Cassazione della sentenza CNF n. 202/2013 che aveva confermato la decisione del COA.

Con decisione 29/09/11, depositata il 25/10/11, il COA di Roma aveva inflitto all'Avv. [RICORRENTE] la sanzione della cancellazione, per la violazione degli artt. 5 (probità, dignità e decoro), 6 (lealtà e correttezza), 10 (indipendenza) e 56 (rapporti con i terzi) del C.D., per essersi abusivamente introdotto, munito di appunti e trasmettitori, esibendo tesserino simile a quello in dotazione ai commissari di esame e qualificandosi delegato del COA, nelle aule ove si svolgeva la sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 2010, ed aver tentato di favorire partecipanti all'esame.

L'Avv. [RICORRENTE] aveva proposto ricorso al CNF avverso la delibera di cancellazione lamentando: 1) la mancata sospensione del procedimento disciplinare a fronte della pendenza di procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti; 2) l'irregolare composizione del collegio giudicante, poiché all'istruttoria aveva partecipato un consigliere poi decaduto; 3) la mancata ammissione di alcune prove a discarico; 4) l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e l'eccessività della sanzione.

Il CNF, con la sentenza n. 202/2013, aveva rigettato il ricorso confermando integralmente la sanzione irrogata dal COA di Roma.

L'Avv. [RICORRENTE] impugnava in Cassazione tale sentenza sulla scorta dei medesimi motivi di cui al ricorso al CNF: 1) mancata sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale per i medesimi fatti per il reato di cui agli art. 340 e 494 c.p.; 2) mancato rilievo della nullità di primo grado per la partecipazione al procedimento di componente del COA poi dichiarato decaduto; 3) carenza di prova, con particolare riguardo alla mancata ammissione di testi a discarico; 4) eccessività della sanzione.

Con la sentenza n. 3023/15 la Cassazione accoglieva il ricorso dell'Avv. [RICORRENTE] limitatamente al quarto motivo, ritenuto incidente sulla misura della sanzione.

Le SS.UU richiamavano l'art. 65, c. 5 della L. n. 247/2012, che detta la disciplina transitoria delle norme deontologiche forensi, e precisava che «la successione nel tempo delle norme dell'allora vigente e di quelle dell'(allora) emanando nuovo codice deontologico (e delle ipotesi di illecito e delle sanzioni da esse rispettivamente contemplate) deve essere improntata al criterio del favor rei» Il nuovo codice deontologico forense ha provveduto ad una (tendenziale) tipizzazione degli illeciti disciplinari e delle relative sanzioni: la Cassazione richiama, in relazione al caso di specie, i principi generali rilevanti del nuovo CDF (l'art. 9, comma 2 in tema di doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza e l'art. 20 sulla responsabilità disciplinare), nonché l'art 72 (esame di abilitazione), che sembrerebbe aver tipizzato l'illecito contestato all'Avv. [RICORRENTE]. Le SSUU evidenziano che la qualificazione dei comportamenti addebitati, e la scelta della sanzione, sono riservate alla valutazione degli organi disciplinari, secondo un canone di ragionevolezza, e conseguentemente, rimettevano gli atti «al giudice della deontologia affinché proceda alla definitiva riqualificazione della condotta ascritta ed alla conseguente determinazione della sanzione alla luce della disciplina sopravvenuta».

Venivano respinti gli altri motivi di ricorso (1. Non risulta provato il concreto esercizio di azione penale nei confronti del ricorrente; 2. La partecipazione all'istruttoria di un consigliere del COA poi decaduto non costituisce motivo di invalidità della deliberazione; 3. Le doglianze sulla prova dell'illecito sono considerate inammissibili poiché generiche, del tutto ipotetiche e, in ogni caso, non risultano contraddire decisamente il tenore dell'incolpazione).

La decisione cassata veniva quindi rimessa al CNF in diversa composizione, affinché riesaminasse la questione alla stregua di tali rilievi e provvedesse sulle spese del giudizio di legittimità.

L'Avv. [RICORRENTE] nell'atto di riassunzione formula le seguenti conclusioni, chiedendo al CNF di riqualificare la condotta e:

1. dichiarare che nessuna sanzione è applicabile alla fattispecie, anche perché non risulta provata la sua condotta in relazione all'art. 72 nuovo CDF, non avendo fatto pervenire testi o scritti ai candidati;
2. in subordine. di tener conto del suo comportamento complessivo e del suo

atteggiamento collaborativo, comminando la sanzione minore della censura, tenuto conto anche del periodo di sospensione cautelare presofferta per 5 mesi, nonché degli ulteriori 13 mesi di sanzione eseguita (dalla data di esecuzione della sentenza CNF sino alla cassazione della pronuncia);

3. di liquidare le spese del giudizio di legittimità.

### **DIRITTO**

La Cassazione, come già precisato, ha demandato al CNF una valutazione della condotta del ricorrente alla luce della disciplina deontologica sopravvenuta. Si tratta, pertanto, di verificare se la condotta addebitata all'Avv. [RICORRENTE] risulti prevista dalle norme del nuovo codice deontologico forense e di valutare l'adeguatezza della sanzione inflitta, considerato sia che attualmente le sanzioni risultano predeterminate (o predeterminabili) con riferimento al comportamento complessivo dell'incolpato, sia che la pena disciplinare della cancellazione non è più prevista dall'ordinamento.

L'entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme previgenti anche se non specificamente abrogate; mentre le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato (l'art. 65 c. 5, L. n. 247/2012).

Come inequivocabilmente affermato da SSUU n. 30993/2017 "Se vale, dunque, il principio che la disposizione più favorevole non può risultare dalla combinazione della vecchia con la nuova normativa, non se ne può ricavare arbitrariamente una terza, amalgamando frammenti dell'una e dell'altra (Cass. Pen., 4/11/2016, n. 6545)".

E' quindi logicamente da escludere che si possa procedere alla variegata combinazione delle disposizioni più favorevoli, previgenti e sopravvenute.

Dunque, una volta scomparsa dal catalogo delle sanzioni la cancellazione dall'albo per effetto della sopravvenuta *lex mitior*, non resta che applicare al caso di specie integralmente lo *jus superveniens*.

Esso, in luogo della cancellazione, prevede la sanzione meno afflittiva della sospensione, attualmente consistente nell'esclusione temporanea, aumentata sino a cinque anni, dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura (art. 22, lett. d, C.D.; Art. 53, comma 4 legge n. 247/2012 v. art. 30 reg. disciplinare)

La pena disciplinare da infliggere in linea teorica non può, come pretenderebbe il ricorrente, individuarsi in quella prevista dall'art. 72 del nuovo codice deontologico il quale tipizza una fattispecie che evidentemente non è esattamente sovrapponibile alla presente.

Tale norma tipizza l'ipotesi nella quale l'avvocato "che faccia pervenire in qualsiasi modo... prima o durante le prove testuali relativi al tema proposto" ed appare di assoluta evidenza come la fattispecie stratta dalla norma sia ben diversa da quella realizzatasi nel concreto.

Una cosa, e costituisce evidentemente illecito, è far pervenire in qualsiasi modo "testi" a chi sia impegnato nell'esame altra cosa è frequentare per più giorni continuativamente la sede dell'esame di abilitazione essendovisi introdotto illegittimamente, dopo aver eluso i controlli, dichiarando false generalità, utilizzando all'uopo tesserini, non più validi, millantando falsi incarichi o deleghe da parte di organi istituzionali.

Comportamenti tutti reiterati nell'arco di più giorni che una volta scoperti hanno provocato ampio clamore mediatico.

Appare quindi come si sia in presenza di una fattispecie illecita complessa che è il risultato di una pluralità di comportamenti uno tipizzato (l'art. 72 C.D.) e gli altri non tipizzati, ancorché alcuni previsti da norme del codice penale.

L'avv. [RICORRENTE] ha sostanzialmente posto in essere anche comportamenti riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 340 e 494 c.p. (interruzione di pubblico servizio e sostituzione di persone) per i quali, a quanto emerge dagli atti, era anche in corso un procedimento penale.

Tale essendo il contesto la sanzione non può che essere grave e quindi ablativa: non a caso è prevista la sospensione sino a tre anni nella più lieve ipotesi (ancorché aggravata) di colui che si limiti "senza artifici e raggiri" a far pervenire testi agli esaminandi.

Quand'anche, quindi, sussistano in linea teorica i presupposti per una sanzione più grave il CNF ritiene congruo infliggere, in sostituzione alla cancellazione, la diversa pena della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per il periodo di due anni.

Sanzione comunque non lieve se solo si tenga conto che quella edittale per il solo illecito di cui all'art. 72 C.D. c. 1 è la sospensione da 2 a 6 mesi.

Dovrà valutarsi la particolarità della situazione a carattere personale e familiare invocata con esimente dal ricorrente: una prospettiva cui il CNF ritiene di poter dare

credito in presenza di una documentazione medica che pare confortare la tesi difensiva.

Da tanto deriva un contenimento della sanzione che potrebbe assurgere ai massimi previsti dall'art. 72 del C.D. (tre anni) se solo si valutassero gli ulteriori comportamenti, più sopra evidenziati, costituenti illeciti autonomi suscettibili di concorrere a determinare la sanzione incrementandola.

Per i suesposti motivi l'entità della pena disciplinare della sospensione dall'attività professionale deve essere fissata in due anni dovendosi, come per legge, ivi computare il periodo presofferto.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 50 e 54 RDL 27/11/1933 n. 1578, 59 segg. RD 37/34, 36 e 61 L. n. 247/2012;

il Consiglio Nazionale Forense a seguito dell'annullamento con rinvio operato dalle SSUU con sentenza n. 3023/2015, ridetermina la sanzione inflitta all'avv. [RICORRENTE] in quella della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per anni due.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2016;

IL SEGRETARIO  
f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE f.f.  
f.to Avv. Francesco Logrieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 13 dicembre 2018 .

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
Avv. Rosa Capria